

## ATTO COSTITUTIVO E NORME STATUTARIE DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2014, il giorno 09 del mese di giugno in Staranzano (GO) in via Vittorio Veneto 117, con Assemblea Straordinaria dei Soci, è stato deliberato ed approvato con voto unanime lo Statuto nei seguenti art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15. Di seguito il nuovo Statuto dell'Associazione VANESSA – “Un ponte per la Vita e la solidarietà”.

### Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione non a scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE VANESSA – Un ponte per la Vita e la solidarietà”. Lo Stemma dell'Associazione è composto da un tralcio di vite a forma di “V” che rispecchia l'iniziale del nome Vanessa e sormontato dalla dicitura “un ponte per la Vita e la solidarietà”. Il tralcio di vite si sviluppa dal simbolo del Sacro Cuore. Sul lato destro del tralcio di vite vi è indicato il nome dell'associazione, con sopraccostata la farfalla “Vanessa” (All. 1). L'Associazione assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità del D.Lgs. 04 dicembre 1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

### Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Staranzano (GO) in via Vittorio Veneto, 117. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

### Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

### Art. 4 - SCOPI

a. L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.  
b. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale e di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.  
c. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.  
d. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione stessa.  
e. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la solidarietà sociale e la beneficenza a favore di bambini leucemici, bambini con malattie oncologiche e/o di bambini che sfortunatamente versano in situazioni di svantaggio familiare o sociale, anche a favore, di orfanotrofi o case famiglia.  
f. L'Associazione all'interno dell'attività principale svolge anche attività connesse con lo scopo di facilitare una campagna di sensibilizzazione organizzando convegni e congressi, mostre, spettacoli, manifestazioni di qualsiasi genere, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini.  
g. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diversa da quella mensionata al punto e) ma potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 nr. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 5 - SOCI - DIRITTI ED OBBLIGHI

Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti. Gli associati sono tenuti al versamento, in unica soluzione ed entro il termine stabilito, della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Gli associati di maggiore età, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Eventuali soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa. Gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto (direttamente o per delega) e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso volontario, si perde per esclusione motivata, deliberata dal Consiglio Direttivo, appellabile presso l'Assemblea dei Soci, per gravi motivi di violazioni delle leggi dello Stato e delle norme di ordine pubblico, etiche e statutarie.

Art. 6 - PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il conseguimento della propria finalità ed il funzionamento delle proprie attività connesse tramite:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) raccolta di fondi, con lotterie, tombole e pesche di beneficenza;
- c) contributi di privati ed aziende;
- d) contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- g) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE  
Sono organi dell'Associazione le cui cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

Art. 8 - ASSEMBLEA  
L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto. Nell'Assemblea ogni associato ha diritto al voto. L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. E' convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea fissa anche la data per un'eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

Ogni socio ha diritto di voto nelle assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Le deliberazioni dell'Assemblea, con l'eccezione di quelle di modifica dello statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio, sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre: in prima convocazione la presenza dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti. Non sono ammessi voti per corrispondenza. L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea, sarà redatto un verbale a cura del segretario o in sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia. Le votazioni dell'assemblea hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO  
L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad

un massimo di dieci membri, nominati dall'Assemblea; essi durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nomina altresì un Segretario. Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, i presenti provvedono a sostituire gli assenti e a convocare al più presto l'Assemblea.

La carica di Consigliere è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute. Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, se previsto e/o ritenuto necessario, si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio, fatto salvo accertato impedimento.

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione od, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- convocare le assemblee;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- deliberare su qualsiasi questione che non sia sancito dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
- nominare soci onorari.

Per un migliore funzionamento dell'organizzazione, il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni. Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

Il Consiglio può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente, o a un comitato esecutivo composto da due o più Consiglieri.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare, tra i suoi membri, il Presidente, Il quale rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dura in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte. Il Presidente

presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare, per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS operanti nei medesimi settori. Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 12 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea. Quest'ultima, che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto dell'indicazione dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art.

#### 13 – SPESE

Tutte le spese di questo atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Art.

14

#### – NOMINE

In deroga all'art. 9 del presente statuto, a comporre il primo Consiglio Direttivo, che resta in carica TRE esercizi sociali, saranno i Soci Fondatori con le cariche a fianco di ciascuno indicate:

o	GUIDO	Antonio,	Presidente;
o	BRAIDA	Roberta,	Vice Presidente;
o	BUSSANICH	Vanessa,	segretaria;
o	BRAIDA	Gianni,	consigliere;
o	ZEMA	Giuseppe,	consigliere;
o	PETRINGA	Ovidio,	consigliere;
o	DIGIACOMO	Raffaele,	consigliere;
o	ROSSI	Melissa,	consigliere;
o	TARLAO	Barbara,	consigliere;
o	PETRINGA	Alessia,	consigliere;

Art.

15

–

RINVIO

Per quant'altro qui non disciplinato, si applicano le norme vigenti in materia. Il Presidente GUIDO Antonio e il Segretario BUSSANICH Vanessa, quali membri incaricati dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, di seguito ed in fede sottoscrivono il presente atto:

Il Presidente  
Segretario

Il

---

---

---

(GUIDO  
Antonio)  
Vanessa)

(BUSSANICH